Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO NAZIONALE NEL NUOVO T.U. AMBIENTALE

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Sotto la vigenza del Decreto Ronchi la complessa materia della circolazione dei rifiuti sul territorio nazionale era disciplinata - a livello di legislazione ordinaria - nell'art. 5, comma 4, del suddetto decreto, dove si prevedeva che: "*dal 1° gennaio 1999 è vietato smaltire i* ***rifiuti urbani non pericolosi*** *in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi gli accordi regionali o internazionali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto*".
Tale norma dava diretta attuazione al principio generale dell'autosufficienza locale nello smaltimento dei rifiuti espresso dal comma 3 dello stesso articolo 5 del D. Lgs. n. 22/1997. In forza di quest'ultimo precetto lo smaltimento dei rifiuti urbani doveva avvenire per mezzo di una rete integrata ed adeguata di impianti al fine di: "*a)* realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali; *b)* permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi".

La normativa concernente la circolazione dei rifiuti sul territorio nazionale è stata ora ridisegnata dal nuovo D. L.vo n. 152/2006 che ha introdotto alcune novità.

L'art. 182 del T.U. ambientale (che sostanzialmente si sovrappone all'art. 5 del precedente Decreto Ronchi) dispone al suo comma 5 che: "*è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. Sono esclusi dal divieto le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero per le quali è sempre permessa la libera*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

circolazione sul territorio nazionale al fine di favorire quanto più possibile il loro recupero, privilegiando il concetto di prossimità agli impianti di recupero".

Dal dispositivo della norma si evince chiaramente che il principio dell'autosufficienza locale nello smaltimento dei rifiuti è stato mantenuto e ribadito con due sole eccezioni:
a) l'una già presente nel Decreto Ronchi che rinvia ad eventuali accordi regionali o internazionali che stabiliscano diversamente, ma sempre sotto la condizione di una positiva valutazione di opportunità tecnico-economica;
b) l'altra, invece, che riguarda frazioni di rifiuti urbani purché siano oggetto di raccolta differenziata destinata al recupero e sempre rispettando condizioni di prossimità territoriale.
Al riguardo c'è da dire che il riferimento alla raccolta differenziata appare decisivo, poiché tale raccolta seleziona i rifiuti all'origine evitando quella commistione che contamina il rifiuto anche dopo essere stato separato meccanicamente.
Se ne deduce pacificamente che anche le eccezioni al principio di autosufficienza ed al relativo divieto di smaltimento extraregionale sono legate a condizioni particolari e, comunque, debbono avvenire sempre attuando una limitata, ragionevole ed economica circolazione del rifiuto[(1)].

Alla luce di quanto fin qui esposto si può quindi concludere che, in linea generale, la circolazione dei rifiuti urbani sul territorio nazionale era ed è rimasta vietata da legge ordinaria, salvo le eccezioni di cui si è appena detto.

Giova, peraltro, precisare che quanto affermato sopra riguarda i "rifiuti urbani non pericolosi" e non anche per altri tipi di rifiuti, per i quali vige, invece, il diverso criterio della vicinanza di impianti di smaltimento appropriati, finalizzato a ridurre il movimento dei rifiuti stessi e correlato a quello della necessità di impianti specializzati per il loro smaltimento.
Per cui, come è stato più volte ribadito anche dalla Corte costituzionale [v. Corte Cost. n. 281 del 200; Corte cost. n. 335 del 2001; Corte cost. n. 505 del 2002; Corte cost. n. 161 del 2005[(2)]], mentre

[(1)] Così in sentenza n. 2175 del 23 marzo 2006 (stralcio dal n. 5227/2002 RGGIP) – Tribunale di Milano, Giudice per le indagini preliminari.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

per i rifiuti urbani non pericolosi il principio dell'autosufficienza è pienamente applicabile, anche sotto il profilo del divieto di smaltimento dei rifiuti in altre regioni, in quanto l'ambito territoriale ottimale per lo smaltimento è logicamente limitato e predeterminabile in relazione ai luoghi di produzione, per i *rifiuti pericolosi* e per i *rifiuti speciali* si deve invece ritenere prevalente, in ragione delle loro caratteristiche, il diverso criterio della necessità di impianti appropriati e "specializzati" per il loro smaltimento.

Valentina Vattani

Pubblicato il 28 dicembre 2006

(2) Con riferimento alla sentenza della Corte cost. n. 161 del 2005 si veda V. VATTANI " *La Consulta ribadisce l'illegittimità dei limiti posti dalla legislazione regionale allo smaltimento dei rifiuti – diversi dai rifiuti urbani non pericolosi – di provenienza extraregionale*" in www.dirittoambiente.net

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248